



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

adottata con i poteri della Giunta Comunale

Nr. 50 del Reg.	Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 29/03/2018, avente ad oggetto <i>“Approvazione programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020”</i> . Modifica piano del fabbisogno del personale anno 2018. Adeguamento regolamenti di organizzazione dell’Ente e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione.
Data: 12/10/2018	

L’anno **duemiladiciotto**, il **giorno dodici** del **mese di ottobre** alle ore **09,30** ed in prosieguo nella sede Municipale, presente il Commissario Straordinario **Andrea CANTADORI**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018, di scioglimento del Consiglio comunale di Turi, assistito dal **Vice Segretario Generale, dott.ssa Graziana Tampoia**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000), è adottata, con i poteri della **Giunta Comunale**, la presente deliberazione.

Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati resi i seguenti pareri:

- ☒ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, dott.ssa Graziana Tampoia, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- ☒ parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, in base all'istruttoria tecnica svolta dal Settore Affari Istituzionali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 29/03/2018, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, atto programmatico successivamente recepito nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 approvato, con i poteri del Consiglio, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 dell'11/06/2018, esecutiva;

RILEVATO che lo stato di attuazione del predetto programma è il seguente:

Piano assunzioni anno 2018

n. 01 posto di cat. "C", profilo professionale di istruttore di vigilanza

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 377 del 02/05/2018, esecutiva, è stato approvato il bando di mobilità volontaria esterna, dando atto del previo esperimento della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico di mobilità, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico e sul sito internet dell'Ente, è pervenuta, in data 25/05/2018, una sola candidatura, acquisita al prot.gen. n. 9037;
- a seguito dell'esito positivo della valutazione del curriculum e del colloquio, la dipendente interessata è stata assunta presso questo Ente a far data dal 13/09/2018;

n. 01 posto di cat. "C", profilo professionale di istruttore amministrativo

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 372 del 27/04/2018 è stato approvato il bando di mobilità volontaria esterna, dando atto del previo esperimento della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- con nota prot.gen. n. 7348 del 27/04/2018, inviata a mezzo pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -, alla Regione Puglia e alla Città Metropolitana di Bari, si è proceduto alla preventiva richiesta di personale in mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito della quale, nelle more del decorso dei 02 mesi per ricevere riscontri, si è proceduto ad attivare la procedura di mobilità volontaria mediante avviso di mobilità, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico e sul sito internet dell'Ente;
- a seguito della nota acquisita al prot. gen. n. 8077 del 10/05/2018, con cui la Regione Puglia ha comunicato n. 02 nominativi presenti nelle liste di mobilità, il Comune di Turi, con note prot. nn. 8093 e 8094 del 14/05/2018, ha provveduto a richiedere, ai due candidati indicati, di comunicare la propria disponibilità all'assunzione; con nota acquisita al prot.gen. n. 8567 del 21/05/2018 uno dei due candidati ha manifestato la propria indisponibilità mentre l'altro non ha fornito alcun riscontro nel termine prescritto;
- nel frattempo, entro il termine previsto dal bando di mobilità, ossia entro l'11/06/2018, non è pervenuta alcuna istanza;
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 517 del 20/06/2018, esecutiva, si è preso atto che le procedure di cui agli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sono andate deserte;
- nelle more, con nota prot. n. 9483 del 04/06/2018, inviata a mezzo pec, si è richiesto a tutti i comuni della Città Metropolitana di Bari ed a quest'ultima, l'utilizzo di eventuali graduatorie in corso di validità relative al profilo professionale in questione;
- in riscontro alla predetta nota prot. n. 9483/2018, la Città Metropolitana di Bari ha comunicato, con nota acquisita al prot. gen. n. 10051 del 13/06/2018, di possedere detta graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Contabilità del Personale della Provincia di Bari n. 72/IMP del 30/12/2005 e di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti della figura professionale sopra indicata;

- allo stato, pertanto, è in corso di definizione, con la Città metropolitana di Bari, il procedimento diretto all'utilizzo della graduatoria concorsuale in esame e alla conseguente sottoscrizione di apposito accordo per l'utilizzo della medesima graduatoria;

n. 01 posto di cat. "D1", profilo professionale di istruttore direttivo – assistente sociale

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 373 del 27/04/2018, esecutiva, è stato approvato il bando di mobilità volontaria esterna, dando atto del previo esperimento della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, avviata con nota prot. n. 7348 del 27/04/2018;
- dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico di mobilità, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico e sul sito internet dell'Ente, è pervenuta, in data 28/05/2018, una sola candidatura, acquisita al prot.gen. n. 9038;
- a seguito dell'esito positivo della valutazione del curriculum e del colloquio, la dipendente interessata è stata inviata presso questo Ente, con nota prot. n. 13124 del 10/08/2018, al fine di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro;
- non essendosi presentata alla data e ora richiesti nell'invito, la predetta dipendente è stata considerata rinunciataria all'assunzione in servizio presso questo Ente;
- successivamente, con nota prot. n. 9483 del 04/06/2018, inviata a mezzo pec, si è richiesto a tutti i comuni della Città Metropolitana di Bari ed a quest'ultima, l'utilizzo di eventuali graduatorie in corso di validità relative al profilo professionale in questione;
- con nota acquisita al prot.gen. n. 14353 dell'11/09/2018, il Comune di Putignano (BA) ha comunicato di possedere una graduatoria in corso di validità relativa al profilo professionale richiesto;
- con nota acquisita al prot.gen. n.15625 del 03/10/2018, il Comune di Putignano ha trasmesso la deliberazione di G.C. n. 135 del 27/09/2018, con cui ha autorizzato il Comune di Turi allo scorrimento della graduatoria in questione;
- allo stato, questo il Comune sta predisponendo gli atti per l'utilizzo della predetta graduatoria concorsuale e l'approvazione del relativo schema di accordo;

Piano assunzioni per mobilità anno 2018

n. 02 posti di cat. "C", profilo professionale di istruttore amministrativo:

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 73 del 24/01/2018, esecutiva, è stato approvato il bando di mobilità volontaria esterna, dando atto del previo esperimento della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- con nota prot. gen. n. 7348 del 27/04/2018, inviata a mezzo pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -, alla Regione Puglia e alla Città Metropolitana di Bari, si è proceduto alla preventiva richiesta di personale in mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito della quale, nelle more del decorso dei 02 mesi per ricevere riscontri, si è proceduto ad attivare la procedura di mobilità volontaria mediante avviso di mobilità, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico e sul sito internet dell'Ente;
- a seguito della nota acquisita al prot. gen. n. 8077 del 10/05/2018, con cui la Regione Puglia ha comunicato n. 02 nominativi presenti nelle liste di mobilità, il Comune di Turi, con note prot. nn. 8093 e 8094 del 14/05/2018, ha provveduto a richiedere ai due candidati indicati di comunicare la propria disponibilità all'assunzione; con nota acquisita al prot.gen. n. 8567 del 21/05/2018 uno dei due candidati ha manifestato la propria indisponibilità mentre l'altro non ha fornito alcun riscontro nel termine prescritto;
- nel frattempo, entro il termine previsto dal bando di mobilità, ossia entro l'11/06/2018, non è pervenuta alcuna istanza;

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 517 del 20/06/2018, esecutiva, si è preso atto che le procedure di cui agli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sono andate deserte;

n. 02 posti di cat. "D1", profilo professionale di istruttore direttivo tecnico:

- in attesa di apportare modifiche al fabbisogno triennale, che tenessero conto anche delle sopravvenute esigenze finalizzate alla sostituzione del predetto personale dimissionario, l'Ufficio Personale ha avuto l'indirizzo di procedere, con la mobilità limitata ad un solo posto di Istruttore Direttivo Tecnico, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 400 del 07/05/2018, esecutiva, è stato approvato il bando di mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 01 posto, dando atto del previo esperimento della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- con nota prot. gen. n. 7828 del 07/05/2018, inviata a mezzo pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica -, alla Regione Puglia e alla Città Metropolitana di Bari, si è proceduto alla preventiva richiesta di n. 01 unità di personale in mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito della quale, nelle more del decorso dei 02 mesi per i riscontri del caso, si è proceduto ad attivare la procedura di mobilità volontaria mediante affissione all'Albo pretorio informatico e sul sito internet dell'Ente, per 30 giorni consecutivi;
- entro il termine stabilito è pervenuta una sola istanza, acquisita al prot. gen. n. 10172 del 15/06/2018, poi rigettata da questo Ente, giusta determinazione del Settore Affari Istituzionali n. 524 del 21/06/2018, esecutiva, successivamente comunicata all'interessato a mezzo pec, con nota prot. n. 10645 del 25/06/2018, in quanto il profilo professionale del candidato non era omogeneo a quello richiesto dal predetto avviso pubblico, oltre al fatto che il nulla-osta esibito non possedeva il carattere di definitività, così come richiesto espressamente dall'avviso pubblico, bensì recava, di fatto, solo l'autorizzazione a partecipare alla procedura di selezione senza l'autorizzazione all'eventuale trasferimento;

VISTI:

- l'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che lo Statuto comunale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato e che sia il regolamento per gli uffici e servizi a stabilire la quota di posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratti a tempo determinato, di responsabili di uffici e servizi, nonché limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;
- l'art. 59, rubricato "*Regolamento degli Uffici e dei servizi*", dello Statuto comunale, il quale prevede che "*Secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nel rispetto della normativa vigente si può procedere ad assunzioni per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato*";
- il regolamento comunale per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 22/03/2018, esecutiva, di modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 87 del 06/06/2008;

CONSIDERATO che, in conformità all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 3 – *Conferimento di incarichi con contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000* – del citato regolamento comunale stabilisce espressamente che:

- il Comune di Turi può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti, previsti nella dotazione organica, di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di-

rigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, ove istituite; in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- il conferimento di incarichi con contratti di lavoro a tempo determinato può essere disposto solo dopo che l'Ente dimostri che nei propri ruoli manchino o non siano disponibili le competenze professionali oggetto dei medesimi incarichi relativi alla posizione da ricoprire; restano comunque fermi i requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti di organizzazione interna dell'Ente per l'accesso alla posizione da ricoprire;
- il numero complessivo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti della dotazione organica dell'Ente e relativi a posizioni di responsabili dei servizi o degli uffici, a posizioni dirigenziali o di alta specializzazione, non può essere superare la percentuale massima stabilita dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attualmente pari al 30%, dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica o categoria giuridica (di cat. D1, visto che l'Ente è privo di posti dirigenziali) e, comunque per almeno una unità;
- i contratti di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e al medesimo art. 3, sono stipulati per un periodo che non può superare il mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce; fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3 del citato art. 110 del TUEL, la durata del contratto non può essere, di norma, inferiore a tre anni; il provvedimento che dispone un contratto di durata inferiore deve esplicitarne le ragioni; il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la continuità amministrativa e gestionale può rinnovare provvisoriamente i contratti cessati per un periodo non superiore a 180 giorni, per consentire l'eventuale svolgimento delle procedure di programmazione e di selezione previste dal medesimo art. 110; nel caso di interruzione anticipata del mandato del Sindaco per qualsiasi causa diversa dalla scadenza naturale del mandato elettorale, i contratti stipulati restano validi fino alla loro naturale scadenza;
- nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o viene a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato in argomento si intendono risolti di diritto ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che allo stato, oltre all'unità lavorativa di categoria "D" (ex "D3"), con profilo professionale di natura tecnica, assegnata alla responsabilità della posizione organizzativa (p.o.) del Settore Lavori Pubblici, vi è, alle dipendenze di questo Ente, un'unica lavorativa di categoria "D" (ex "D3"), con analogo profilo professionale tecnico, che però ha espresso la volontà di essere esonerata dal conferimento dell'incarico di posizione organizzativa (p.o.) e che il Sindaco pro-tempore ha aderito alla suddetta richiesta (cfr. istanza prot. n. 4072 del 28/02/2018 e nota sindacale prot. n. 46165 dell'01/03/2018), esonero che è stato più volte ribadito anche nelle interlocuzioni avute con gli Organi commissariali di questo Ente;

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 17/07/2018, assunta con i poteri del Consiglio ed esecutiva, di approvazione del rendiconto della gestione 2017, sulla base delle valutazioni tecniche gestionali espresse dal Responsabile del Settore Economico-finanziario e del parere favorevole rimesso dal Revisore unico dei conti, si è dato atto, tra l'altro, che il Comune di Turi, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del D.M. del 18/02/2013, non risulta versare nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, in riferimento ai vincoli finanziari dell'aggregato della spesa del lavoro flessibile, che l'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24/06/2016, n. 113, recante "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", così come aggiunto dalla legge di conversione 07/08/2016, n. 160, ha introdotto, all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo, il seguente periodo: "*Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*" e, pertanto, la spesa collegata all'assunzione a tempo determinato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 110,

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, non è da computare, dopo l'entrata in vigore della citata legge (21/08/2016), nel limite di spesa flessibile di cui al citato art. 9, comma 28, del D.L. n.78 2010;

VISTO l'art. 12 – *Conferma del sistema di classificazione* – del nuovo C.C.N.L., relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, il quale stabilisce che il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A-B-C e D; nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo che per i profili della categoria B di cui all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. 31/03/1999, come sostituito dal comma 3 del nuovo C.C.N.L., e di cui all'allegato A, paragrafo "categoria B", ultimo periodo, del medesimo C.C.N.L., che resta pertanto confermato;

RILEVATO, quindi, che il succitato art. 12 del nuovo C.C.N.L., sottoscritto in data 21/05/2018, stabilisce:

- la cancellazione della posizione giuridica di accesso "D3"; ma questa cancellazione non è immediata ed assoluta in quanto il personale inquadrato in un profilo che ha la posizione di accesso "D3" mantiene "il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell'ambito della categoria"; il comma 6 chiarisce che ai fini delle progressioni orizzontali nulla cambia: le progressioni del personale con tabellare iniziale in "D3" continuano ad essere conteggiate dal suddetto tabellare e alla cessazione solo tale differenziale torna a disposizione sul fondo;
- che, se alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. sono in corso procedure di concorso o di stabilizzazione per l'assunzione in un profilo con tabellare di accesso in "D3", l'inquadramento avviene in tale profilo e a tale personale viene mantenuto il profilo professionale e il relativo trattamento economico (commi 9 e 10);

RITENUTO di dover garantire l'ordinato funzionamento degli uffici e dei servizi e il presidio dei principali processi organizzativi, nonché di rafforzare le competenze necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;

RAVVISATA, sulla base del sopra descritto quadro complessivo di attuazione del programma del fabbisogno di personale anno 2018 e tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L., relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, la necessità:

- di adeguare, per effetto dell'intervenuta soppressione della posizione giuridica di accesso "D3", la dotazione organica del personale dipendente come da allegato "A", nonché tutti i regolamenti comunali di organizzazione dell'Ente e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- di modificare il programma del fabbisogno del personale anno 2018 approvato con la succitata deliberazione di G.C. n. 45 del 29/03/2018 secondo l'allegato "B", prevedendo che la copertura del posto vacante della dotazione organica di cat. "D", profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – posto per il quale, come riportato sopra, sono state esperite, senza alcun esito positivo, le procedure di cui agli artt. 34-bis e 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 – avvenga secondo la procedura per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità al regolamento comunale per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 22/03/2018, di modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 87 del 06/06/2008;
- di rinnovare i procedimenti di indizione degli avvisi di mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 per n. 02 unità di cat. "C", profilo professionale di istruttore amministrativo, e per n. 01 unità di cat. "D", profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, al fine di addivenire alle eventuali assunzioni entro il termine del 31 dicembre 2018;

RITENUTO altresì di stabilire che l'assunzione di cui al capoverso precedente sia finalizzata anche alla copertura temporanea della responsabilità della posizione organizzativa del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, al momento affidata "ad interim" al Responsabile del Settore lavori Pubblici, atteso che la figura apicale attualmente in servizio presso questo Ente ha espresso la volontà di essere esonerata dal conferimento del predetto incarico di p.o. e che il Sindaco pro-tempore ha aderito alla suddetta richiesta (cfr. istanza prot. n. 4072 del 28/02/2018 e nota sindacale prot. n. 46165 dell'01/03/2018), esonero che è stato più volte ribadito nelle interlocuzioni avute con gli Organi commissariali di questo Ente;

PRECISATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale potranno essere ulteriormente integrati in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze, di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo;

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli Organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche e locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui al collocamento obbligatorio previsto dalla Legge n. 482/1968;
- l'art. 6, commi 1-2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissano preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere";*

- l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*;
- l'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”*.
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4;

CONSIDERATO che:

- in data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35, comma 4, con cui è stato stabilito che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello stesso decreto, come modificato dallo stesso D.Lgs. n. 75/2017;
- il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle Amministrazioni pubbliche in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 e in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;
- dalla lettura combinata dei commi 2 e 3 del nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sopra riportato, risulta che il contenuto del piano assume una duplice veste: da un lato, deve indicare la consistenza della dotazione organica (intesa come totalità delle figure necessarie all'ente) e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (comma 3), dall'altro, deve illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2);
- quindi, la dotazione necessaria agli enti per lo svolgimento delle funzioni è uguale al fabbisogno di personale che è dato dalla sommatoria dei posti coperti e del personale “assumibile”;

VISTE le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”* approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08/05/2018 e pubblicate nella G.U. del 27/07/2018, le quali, al punto 2.3, recante *“Sanzioni”*, stabiliscono: *“... L'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corret-*

ta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati. La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente";

DATO ATTO che:

- il Comune di Turi, avendo già approvato il piano del fabbisogno del personale (PTFP) per il triennio 2018/2020 con deliberazione di G.C. n. 45 del 29/03/2018, non incorre nel suddetto divieto di assunzioni e che la modificazione disposta con il presente atto al predetto PTFP attiene esclusivamente alla diversa modalità di copertura, per l'anno 2018, del posto vacante della propria dotazione organica di cat. "D", profilo professionale di istruttore direttivo tecnico;
- soltanto per le assunzioni a valere dall'anno 2019 è richiesta la preventiva adozione del PTFP 2019/2021, la cui mancanza implica il divieto di assumere a decorrere dalla predetta data;

VISTO l'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce:

- al comma 557, che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - ✓ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - ✓ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - ✓ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- al comma 557-quater, che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

CONSIDERATO che, ai fini delle assunzioni di personale, le Amministrazioni pubbliche devono osservare i seguenti vincoli normativi:

- a) Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 secondo cui a decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del medesimo articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

Sanzione prevista dall'art. 1, comma 475, lett. e), della legge n. 232/2016:

Divieto di assunzione assoluto:

- in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con

qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Divieto di assunzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato:

nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lett. e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

- b) Adempimenti connessi al sopra richiamato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica: Invio della certificazione dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016

Invio della certificazione dei risultati conseguiti, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sanzione prevista dall'art. 1, comma 475, lett. e), della legge n. 232/2016

Divieto di assunzione assoluto:

la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio, quindi comporta il divieto di assunzione assoluto.

Divieto di assunzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato:

nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

- c) Trasmissione alla banca dati (BDAP-MOP) delle informazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, legge n. 232/2016 e dell'art. 1, comma 507, della legge n. 232/2016

L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10 della legge 24/12/2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo.

Sanzione prevista dall'art. 1, comma 508, della legge n. 232/2016

Divieto di assunzione transitorio fino ad avvenuto adempimento:

qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24/12/2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

- d) Approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 24/06/2016, n. 113, comma aggiunto dalla legge di conversione 7/08/2016, n. 160

Approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato:

l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge 31/12/2009, n. 196, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione.

Sanzione prevista: Divieto di assunzione transitorio fino ad avvenuto adempimento:

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

- e) Adempimenti piattaforma certificazione crediti previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, comma aggiunto dalla legge di conversione 28/01/2009, n. 2 e da ultimo modificato dall'art. 27, comma 2, lett. a), b), c) e d), del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014, n. 89

Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Sanzione prevista: Divieto di assunzione fino al permanere dell'inadempimento:

La P.A. che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale.

RICHIAMATI:

- l'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18/04/2017, n. 48, secondo cui *"... Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ..."*;
- l'art. 22, comma 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, che ha modificato l'art. 1, comma 228, della legge 28/12/2015, n. 228, stabilendo che *"... Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipen-*

denti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”;

CONSIDERATO che:

- in base ai nuovi rapporti medi dipendenti-popolazione validi per il triennio 2017-2019 e per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno 10/04/2017, di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL, il Comune di Turi, quale ente di fascia demografica compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti, presenta, al 31/12/2017, un rapporto medio dipendenti- popolazione pari a 1/291 (n. 45 dip./ n. 13080 popolazione) inferiore al parametro di riferimento di 1/158;
- l'art. 22, comma 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50 ha modificato l'art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11/12/2016, n. 232, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2018 “... per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cioè il 25%), è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...” e, pertanto, il budget assunzionale del restante personale è calcolato, a norma invariata, utilizzando le seguenti percentuali di “turn over”:

ANNO	Rispetto del parametro dipendenti/popolazione di cui al D.M. 10/04/2017	Rispetto contestuale: - parametro dipendenti/popolazione di cui al D.M. 10/04/2017 - parametro di cui all'art. 1, comma 479, lett. d), della legge n. 232/2016
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	90% della spesa delle cessazioni anno precedente

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 1, comma 228 e seguenti, della legge n. 208/2015 ha introdotto, per il triennio 2016/2018, percentuali diverse rispetto alla normativa recata inizialmente dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
- pertanto, una volta scaduto il predetto triennio, salvo eventuali e sopravvenute modifiche legislative, riprenderà vigore la disposizione normativa di cui al citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, secondo cui “La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018” e, quindi, dall'anno 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

VISTE le seguenti pronunce della Corte dei conti in merito alla capacità assunzionale e ai vincoli finanziari in materia di spesa del personale:

- deliberazione delle Sezioni riunite, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6/12/2010 e deliberazioni n. 70 dell'08/06/2016 e n. 93 del 12/07/2016 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in ordine alla neutralità finanziaria della spesa connessa alle procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni;
- deliberazione della Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 03/11/2014, in riferimento all'applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, nella formulazione all'epoca vigente;
- deliberazione della Sezione Autonomie n. 26/AUT/2015/QMIG del 28/07/2015 e deliberazione n. 198 del 24/09/2015 della Sezione regionale di controllo per la Puglia, in riferimento all'applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015;
- deliberazione della Sezione Autonomie n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni; inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

VISTA:

- la deliberazione di G.C. n. 45 del 29/03/2018, esecutiva, di approvazione della nuova dotazione organica del personale ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituita dall'allegato "A" al presente deliberato;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della mobilità volontaria esterna approvato con deliberazione G.C. n. 42/2015;
- la determinazione del Settore Affari Istituzionali n. 56 del 19/01/2018, esecutiva, di attestazione in ordine all'insussistenza di condizioni di soprannumerarietà e di eccedenze di personale nell'ambito di tutti i Settori del Comune di Turi;
- la deliberazione G.C. n. 36 del 22/03/2018, esecutiva, di approvazione del Piano triennale delle azioni positive 2018-2020, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;

PRESO ATTO che questo Ente:

- è in regola con le assunzioni relative alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999;
- non è tenuto a rispettare le prescrizioni in merito alla riserva obbligatoria di posti prevista a favore dei militari congedati senza demerito di cui al D.Lgs. n. 66/2010, qualora non si proceda a bandire nuovi concorsi;
- con determinazione n. 450 del 23/05/2018 ha proceduto alla presa d'atto della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avvenuta con verbale RSU del 18/05/2018, ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.Lgs. 81/2008, (prot. 8582 del 21/05/2018);

RICHIAMATO il principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta, esecutive:

- n. 3 del 10/01/2018, ad oggetto "Piano Esecutivo di gestione (PEG) provvisorio 2018-2019 di sola competenza. Conferma stanziamenti di cui alla deliberazione di G.C. n.171 del 20/12/2017";

- n. 4 del 10/01/2018, di “Variazione urgente esercizio provvisorio per svolgimento elezioni politiche e contestuale rinvio dal fondo di riserva ai sensi del principio applicato alla contabilità finanziaria e All. 4/2 del D.Lgs. n.118/2011”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 18/07/2018, avente ad oggetto: “2° prelievo dal fondo di riserva, art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000”, assunta con i poteri della Giunta ed esecutiva;

VISTA la seguente deliberazione di Consiglio, esecutiva:

- n. 41 del 14/11/2017, di approvazione del DUP 2018-2019;

VISTE le seguenti deliberazioni del Commissario straordinario, assunte con i poteri del Consiglio ed esecutive:

- n. 6 dell’11/06/2018, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
- n. 7 dell’11/06/2018, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.118/2011);
- n. 9 del 18/06/2018 di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- n. 11 del 17/07/2018, di approvazione del rendiconto della gestione 2017;
- n.14 del 27/07/2018, di approvazione dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art.175, comma 8, e art. 193 del TUEL;
- n. 15 dell’01/08/2018, di variazione al bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- n. 19 del 24/09/2018, di approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
- n. 20 del 02/10/2018, di approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, prot. n. 5299 del 20/03/2018, con cui si attesta che:

- le cessazioni 2017 ed i resti utilizzabili del triennio di riferimento, sviluppano una quota assunzionale 2018 pari ad € 44.058,77 e di € 21.075,33 per il personale di vigilanza;
- le cessazioni obbligatorie 2018, comportano una quota utilizzabile per il 2019, pari ad € 86.157,67;
- l’avvenuto rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2017, come da monitoraggio operato in data 30/01/2018 sull’apposita piattaforma;
- che in relazione ai vincoli finanziari relativi alla spesa del personale, dai dati di preconsuntivo 2017 si evince una spesa di personale pari ad € 1.667.113,66, che rispetta il tetto della media del triennio 2011-2013;

VISTA la nota del Responsabile Settore Economico-Finanziario, prot. n. 8440 del 17/05/2018, con cui sono stati confermati tutti i parametri riportati nella sopra indicata nota prot. n. 5299 del 20/03/2018, nel rispetto della dinamica dei tetti di spesa;

VISTA la nota del Responsabile Settore Economico-Finanziario, prot. n. 12886 del 07/08/2018, con cui è stato certificato che il Comune di Turi ha rispettato i vincoli di finanza pubblica ed i relativi adempimenti e, in particolare, attestante:

- l’approvazione, con deliberazione di G.C. n. 171 del 20/12/2017, esecutiva, del PEG-Piano della performance per l’anno 2017 e, pertanto, l’Ente può esercitare le facoltà assunzionali per l’anno

2018, come chiarito dalla Corte dei Consti, sezione di controllo della Regione Veneto, con deliberazione n. 369/2017;

- il rispetto del pareggio di bilancio, giusta certificato MEF, prot. n. 43451 del 22/03/2018;
- l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 7 dell'11/06/2018, esecutiva;
- l'acquisizione, con esito positivo, del bilancio di previsione 2018-2020 con i relativi allegati, sulla piattaforma BDAP in data 17/07/2018;
- l'approvazione del rendiconto 2017, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 11 del 17/07/2018, esecutiva;
- l'acquisizione, con esito positivo, del rendiconto di gestione 2017 con i relativi allegati, sulla piattaforma BDAP in data 27/07/2018;
- l'approvazione della salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 14 del 27/07/2018, esecutiva;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario resa con nota prot. n.14607 del 17/09/2018, con cui si attesta che:

- le cessazioni anno 2017 ed i resti utilizzabili del triennio di riferimento sviluppano una quota assunzionale anno 2018 pari ad € 44.058,77 per il personale in genere e ad € 21.075,33 per il personale di vigilanza;
- conserva i resti assunzionali già calcolati prima dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2018;
- questo Ente ha già provveduto alla copertura di un posto di cat. "C", profilo professionale di istruttore di vigilanza mediante la procedura di mobilità volontaria, la cui spesa non influisce sulla predetta capacità assunzionale;
- a seguito della cessazione del rapporto lavorativo di n. 02 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato di cat. "D1", profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, la capacità assunzionale complessiva anno 2019 (cessazioni anno 2018) è pari ad € 134.117,86, interamente utilizzabile;
- è attivabile un contratto a tempo determinato (art. 110, comma 1, del TUEL) per l'assunzione di un funzionario da inquadrare nella posizione economica "D3" per il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, presumibilmente fino al 31/05/2019, data di scadenza del mandato di questo Organo commissariale;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario resa con nota prot. n. 15699 del 04/10/2018, con cui si attesta che:

- ai sensi di legge, essendo stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 19 del 24/09/2018, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, è in corso di predisposizione il relativo file "xml" ai fini della trasmissione alla BDAP, il cui il termine per l'invio dei dati è di 30 giorni dalla data di approvazione del medesimo bilancio;
- non sono state avanzate richieste di certificazione crediti sull'apposita piattaforma MEF e, pertanto, l'Ente risulta adempiente a tale adempimento di legge;

DATO ATTO che con nota prot. n. 13006 del 08/08/2018 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in tema di adempimenti di cui all'art. 1, comma 508, della Legge n. 232/2016, ha trasmesso al Responsabile del Settore Affari Istituzionali il report di controllo, tratto dai sistemi "Pareggio di bilancio MONIT/17 e BDAP-MOP", in base al quale risulta che il Comune di Turi ha classificato correttamente le opere a valere su spazi finanziari e, pertanto, non incorre nel divieto di assunzione;

DATO ATTO altresì che:

- come attestato dal Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente con nota prot. n. 12886 del 07/08/2018, il Comune di Turi ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 171 del 20/12/2017,

esecutiva, il PEG-Piano della performance per l'anno 2017 e, pertanto, può esercitare le facoltà assunzionali per l'anno 2018, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Veneto, con deliberazione n. 369/2017;

- è in corso di definizione, a cura del Responsabile del Settore Finanziario e ai fini dell'approvazione, con i poteri della Giunta, il procedimento diretto alla predisposizione del Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2018, unitamente al piano della performance;

VISTE le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”* approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08/05/2018 e pubblicate nella G.U. del 27/07/2018, le quali, al punto 2, recante *“I piani de fabbisogni di personale (PTFP)”*, stabiliscono che l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione ove prevista nei contratti collettivi nazionali (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, stabilisce espressamente che *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018 ed entrato in vigore il 22/05/2018 e, in particolare, gli artt. 4-5 e 7 che disciplinano le relazioni sindacali e verificato che fra le materie oggetto di confronto e contrattazione non rientra il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP);

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, secondo cui *“... A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'[articolo 2](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate ...”*;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 10/10/2018 ed acquisito al prot. n. 15997 del 10/10/2018 in pari data, sulle modifiche alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, allegato “C” al presente provvedimento;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la legge n. 241/1990 e s.m.i., lo Statuto comunale e i regolamenti comunali di organizzazione interna e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)DI ADEGUARE, per effetto dell'intervenuta soppressione della posizione giuridica di accesso "D3" disposta dall'art. 12 del nuovo C.C.N.L., relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, la dotazione organica del personale dipendente come da allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché tutti i regolamenti comunali di organizzazione dell'Ente e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2)DI MODIFICARE il programma del fabbisogno del personale anno 2018, approvato con la succitata deliberazione di G.C. n. 45 del 29/03/2018, secondo l'allegato "B", prevedendo che la copertura del posto vacante della dotazione organica di cat. "D", profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – posto per il quale, come riportato in premessa, sono state esperite, senza alcun esito positivo, le procedure di cui agli artt. 34-bis e 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 – avvenga secondo la procedura per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità al regolamento comunale per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 22/03/2018, di modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 87 del 06/06/2008.

3)DI RINNOVARE i procedimenti di indizione degli avvisi di mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 per n. 02 unità di cat. "C", profilo professionale di istruttore amministrativo, e per n. 01 unità di cat. "D", profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, al fine di addivenire alle eventuali assunzioni entro il termine del 31 dicembre 2018.

4)DI DARE ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente deliberato è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2018 e del bilancio pluriennale 2018/2020, come certificato dal Responsabile del Settore Economico-finanziario e dal Revisore unico dei conti.

5)DI STABILIRE che il presente atto costituisca, a tutti gli effetti, adeguamento alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 approvato, con i poteri del Consiglio, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 dell'11/06/2018, esecutiva.

6)DI STABILIRE che il Responsabile del Settore Affari Istituzionali, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, deve comunque verificare il pieno rispetto di tutti i vincoli normativi di finanza pubblica in materia di assunzioni di personale.

7)DI ATTUARE, demandando il relativo adempimento al Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale -, il turn-over del personale che cesserà dal servizio a qualsiasi titolo, tenuto conto della valutazione delle esigenze di servizio e dei limiti posti dalle normative di settore e dalla effettiva capacità di spesa, mediante l'attivazione delle previste procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per consentire l'immissione di nuove risorse nella struttura organizzativa dell'Ente e garantire così l'ordinato funzionamento degli uffici e dei servizi e il buon andamento dell'azione amministrativa.

8)DI STABILIRE, nelle more del completamento delle procedure dirette all'assunzione, a qualunque titolo, di personale di cui al presente atto, che si possa fare ricorso all'istituto del comando e/o dell'utilizzo in assegnazione temporanea di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti sulla materia e il rispetto dei vincoli in materia di spesa.

9)DI DARE ATTO che l'eventuale fabbisogno di personale e/o le eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano questa Amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione e dotazione organica in qualsiasi momento si dovessero creare le necessità connesse all'evoluzione dell'intero assetto organizzativo e funzionale dell'Ente o qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio 2018/2020,

compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti all'atto della modifica.

10) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale - gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente atto, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione, del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, mediante il sistema informativo SICO, secondo le istruzioni impartite dalla stessa R.G.S. con circolare n. 18 del 22/05/2018.

11) DI IMPEGNARE i Responsabili del Settore Affari Istituzionali e del Settore Economico-finanziario, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e in conformità alle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”* approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08/05/2018 e pubblicate nella G.U. del 27/07/2018, a predisporre, con la massima urgenza, il piano del fabbisogno di personale (PTFP) per il triennio 2019/2021 al fine di conseguire ulteriori assunzioni di personale a valere da gennaio 2019, utilizzando anche i residui dei resti assunzionali del triennio 2016/2018 e la capacità assunzionale dell'anno 2019 (cessazioni anno 2018).

12) DI TRASMETTERE, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente atto ai Responsabili dei Settori interessati.

13) DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

F.to Andrea Cantadori

Il Vice Segretario Generale

F.to Dott. ssa Graziana Tampoia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il **12/10/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li **12/10/2018**

L'Istruttore Amministrativo

F.to Anna Arrè

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **12/10/2018** :

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 12/10/2018

L'Istruttore Amministrativo

F.to Anna Arrè

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, li 12/10/2018

L'Istruttore Amministrativo

Anna Arrè

ALLEGATO A

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE									
CATEGORIA DI INQUADRAMENTO	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI AL 01/01/2018	CESSAZIONI DISPOSTE E PROGRAMMATE			POSTI PREVISTI NEL FABBISOGNO			POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
D (ex D3)	Specialista in attività amministrative	1							1
	Specialista in attività tecniche	2							2
	Specialista in attività contabili	1							1
	Specialista in attività di vigilanza	1							1
		5	0	0	0	0	0	0	5
D	istruttore direttivo amministrativo	3							3
	istruttore direttivo tecnico	2	2			2			2
	istruttore direttivo contabile	1							1
	istruttore direttivo vigilanza	1							1
	assistente sociale	2	1			1			2
		9	3	0	0	3	0	0	9
C	istruttore amministrativo	14	2			3			15
	istruttore contabile	0							0
	istruttore vigilanza	9	1			1			9
	istruttore tecnico	1							1
		24	3	0	0	4	0	0	25
B1	esecutore - messo	1							1
	esecutore amministrativo	3							3
									0
		4	0	0	0	0	0	0	4
A	addetti ai servizi	3							3
TOTALE		45	6	0	0	7	0	0	46

[illegible]

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2018/2020

Piano assunzioni anno 2018

Profilo professionale	Cat.	Nr.	Modalità copertura
Istruttore di vigilanza	C	1	Assunzione a mezzo utilizzo di graduatorie di altri Enti o RIPAM-FORMEZ, con decorrenza presunta dall' 01/07/2018 , previo esperimento della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (unità assunta dal 13/09/2018 a seguito di esperimento della procedura di mobilità volontaria esterna)
Istruttore amministrativo	C	1	Assunzione a mezzo utilizzo di graduatorie di altri Enti o RIPAM-FORMEZ, in corso di validità, con decorrenza presunta dall' 01/07/2018 Procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 già esperita con esito negativo E' in corso di definizione l'accordo con la Città Metropolitana di Bari per l'utilizzo di una vigente graduatoria concorsuale
Istruttore direttivo-Assistente sociale	D	1	Assunzione a mezzo utilizzo di graduatorie di altri Enti o RIPAM-FORMEZ, in corso di validità, con decorrenza presunta dall' 01/07/2018 Procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 già esperita con esito negativo E' in corso di definizione l'accordo con il Comune di Putignano per l'utilizzo di una vigente graduatoria concorsuale

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2018/2020

Piano assunzioni per mobilità anno 2018

Profilo professionale	Cat.	Nr.	Modalità copertura
Istruttore amministrativo	C	2	Rinnovo procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 con decorrenza presunta dell'assunzione fino al 31/12/2018 (precedente procedura esperita con esito negativo) Precedente procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 già esperita con esito negativo
Istruttore direttivo tecnico	D	1	Procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 con decorrenza presunta dell'assunzione fino al 31/12/2018, previo esperimento procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001

Piano assunzioni anno 2018 con contratto di lavoro a tempo determinato

Istruttore direttivo tecnico	D	1	Assunzione temporanea mediante procedura di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 con decorrenza presunta dall'01/11/2018 al 31/05/2019 (data presumibile di scadenza del mandato dell'Organo commissariale straordinario) Precedente procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 già esperita con esito negativo
------------------------------	---	---	---

COMUNE DI TURI		
10 OTT. 2018		
PROTOCOLLO N°	15 PP7	
CAT.	CLAS.	FASC.



COMUNE DI TURI

UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

AL SIG COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. Andrea Cantadori
 AI SEGRETARIO GENERALE
 AL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il Revisore Unico dei Conti:

prende in esame la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29/03/2018 avente ad oggetto Approvazione Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020. Modifica piano del fabbisogno del personale anno 2018. Adeguamento regolamenti di organizzazione dell'Ente e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione", trasmessagli dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini.

Il Revisore Unico

- Letta la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Considerato che l'art.19 c.8 della L. 448/2001 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva sulla spesa del personale e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08/10/2018 dal Responsabile del Settore 1° Affari Istituzionali, dott.ssa Graziana Tampoia;
- visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 09/10/2018 dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini;
- Considerato che la modifica al piano triennale del fabbisogno del personale, anni 2018-2020, prevede per l'anno 2018 assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato nel contenimento della spesa come anzi detto;
- Visto l'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs 267/2000;

esprime

parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29/03/2018 avente ad oggetto Approvazione Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020. Modifica piano del fabbisogno del personale anno 2018. Adeguamento regolamenti di organizzazione dell'Ente e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione"

Turi, 10/10/2018.

Il Revisore Unico
 (Dott. Luigi Rocca)